

**ANTONIO IANNUZZI**

## **Lingua del diritto, lingua dell'Intelligenza Artificiale. Una prima riflessione**

L'articolo esplora il rapporto tra la lingua del diritto e quella dell'Intelligenza Artificiale (AI) nel contesto della società digitale, un tema di crescente rilevanza nel campo del costituzionalismo democratico. Si evidenzia infatti come l'introduzione delle tecnologie digitali stia creando una crescente distanza fra questi due linguaggi, che, pur essendo inizialmente difficili da integrare, sono cruciali per garantire il corretto esercizio dei diritti fondamentali nell'ecosistema digitale. La riflessione si basa sull'idea che la trasformazione sociale provocata dall'AI abbia effetti significativi sulla lingua, sollevando interrogativi su come questa nuova tecnologia influenzerà il linguaggio giuridico e viceversa. L'articolo affronta, quindi, il tema della necessità di un dialogo tra la cultura letterario-umanistica e quella scientifico-tecnica, sottolineando che una comunicazione adeguata è essenziale per il corretto funzionamento del diritto nell'era digitale. Infine, l'autore propone l'uso delle Intelligenze Artificiali generative, come i Large Language Models (LLM), per facilitare la comunicazione tra questi due mondi, migliorando la comprensione del diritto e la trasparenza delle decisioni dell'AI nell'ambito giuridico, richiamando tuttavia l'attenzione sulla necessità di promuovere e tutelare la lingua italiana.

*Lingua del diritto – Intelligenza Artificiale – Costituzionalismo democratico – Ecosistema digitale  
Large Language Models (LLM)*

### **The Language of Law, the Language of Artificial Intelligence. A first reflection**

This article examines the relationship between the language of law and that of Artificial Intelligence (AI) within the context of the digital society, a subject of increasing relevance in the field of democratic constitutionalism. It underscores the fact that the introduction of digital technologies is gradually creating a growing divide between these two languages, which, although initially difficult to reconcile, are crucial for ensuring the proper exercise of fundamental rights within the digital ecosystem. The analysis is grounded in the premise that the social transformation brought about by AI has significant implications for language, raising pertinent questions regarding how this new technology will impact legal language and vice versa. The article, therefore, addresses the necessity of fostering dialogue between the humanistic-literary culture and the scientific-technical culture, emphasizing that effective communication is indispensable for the proper functioning of law in the digital era. Lastly, the author advocates for the use of generative Artificial Intelligence, particularly Large Language Models (LLMs), as a means to facilitate communication between these two realms, thereby enhancing both the understanding of legal concepts and the transparency of AI decision-making within the legal domain, while also highlighting the importance of promoting and safeguarding the Italian language.

*Language of law – Artificial Intelligence (AI) – Democratic constitutionalism – Digital ecosystem  
Large Language Models (LLMs)*

**SOMMARIO:** 1. “Due culture” due lingue. – 2. La lingua del diritto: dal linguaggio comune a gergo tecnico. – 3. Intersezioni fra la lingua del diritto e la lingua dell’Intelligenza Artificiale fra divergenze e convergenze. – 4. Ecosistema normativo digitale e spinte in favore di un dialogo fra le “due lingue”. – 5. Utilizzo dei LLM per agevolare il principio della conoscibilità dei sistemi di AI. – 6. Tutelare e promuovere la lingua italiana, curare la lingua del diritto.

## 1. “Due culture”, due lingue

Il rapporto fra lingua e diritto tocca diverse questioni del costituzionalismo democratico<sup>1</sup>. Il presente contributo mira ad esaminare un profilo specifico ed attuale della questione: i condizionamenti reciproci che si determinano fra la lingua del diritto e la lingua dell’Intelligenza Artificiale (AI) nella società digitale. La difficoltà di dialogo è inizialmente inevitabile, ma in un mondo sempre più dipendente dalle tecnologie digitali occorre evitare che si scavi un solco sempre più profondo fra i due mondi. La questione, perciò, merita di essere affrontata per facilitare una relazione semantica che è necessaria per diversi motivi. La ragione principale è che l’impostazione corretta di questa comunicazione influenza, come si vedrà, una delle precondizioni necessarie per l’effettivo esercizio di taluni diritti fondamentali nell’ecosistema digitale.

Di fronte ad una trasformazione così radicale della società, qual è quella innescata dall’avvento dell’AI, si rinnovano i riflessi negativi della frattura del sapere fra le “due culture”<sup>2</sup>, che si è prodotta a partire dai primi del Novecento, e si rinverdiscono i timori paventati da tempo nella filosofia della scienza: “nessuno può essere, oggi, così cieco da non rendersi conto che l’esistenza di due culture, tanto diverse e lontane una dall’altra quanto la cultura letterario-umanistica e quella scientifico-tecnica, costituisce un grave motivo di crisi

della nostra civiltà; essa vi segna una frattura che si inasprisce di giorno in giorno, e minaccia di trasformarsi in un vero muro di incomprensione, più profondo e nefasto di ogni altra suddivisione”<sup>3</sup>.

Il presente saggio prende le mosse dalla constatazione che, poiché la tecnologia ha, non da oggi, un potere trasformativo della realtà, l’AI produrrà effetti sulla lingua. Da questa evidenza si solleva un ventaglio di domande: (i) una tecnologia dirompente qual è l’AI che effetti produrrà sulla lingua del diritto?; (ii) la lingua dell’AI saprà evolvere acquisendo la complessità gergale che connota la lingua del diritto?; (iii) quest’ultima come si adatterà alla lingua dell’AI?

Nella parte finale del lavoro rifletterò sul possibile utilizzo delle Intelligenze Artificiali generative e specialmente dei Large Language Models (LLM) per facilitare il dialogo fra i due mondi. L’utilizzo di questi sistemi potrebbe produrre due effetti positivi. In primo luogo, potrebbe aiutare a veicolare la conoscenza del diritto e facilitare la comprensione del diritto da parte dei destinatari. In secondo luogo, potrebbe agevolare la conoscibilità delle decisioni dell’AI che saranno utilizzate sempre di più nell’ambito giuridico nella società digitale.

## 2. La lingua del diritto: dal linguaggio comune a gergo tecnico

La differenza fra la lingua del diritto e quella dell’AI è notevole poiché esse germinano da linguaggi

1. A conferma della centralità del tema, nell’abbondante letteratura, si può fare riferimento ad AA. Vv. 2023.

2. SNOW 1964.

3. GEYMONAT 1964, pp. VII e XIV.

diversi e poi si distanziano ancor di più evolvendo in linguaggi settoriali e tecnici.

Diversamente che l'AI che basa il suo linguaggio sulla matematica, tradizionalmente il diritto, come ha acutamente messo in luce Michele Ainis, si serve del linguaggio comune, con la sua "carica d'indeterminazione", che è il portato del fatto che "esso serve a parlare della vita, e deve essere pertanto duttile, e in un certo senso vago, per riuscire a esprimere tutte le circostanze che di volta in volta ci coinvolgono"<sup>4</sup>.

Per assolvere alla sua funzione, il linguaggio del diritto evolve poi in un gergo tecnico, settoriale, "e lo fa proprio allo scopo di temperare la naturale ambiguità del linguaggio comune rendendolo maggiormente vincolante, cercando quindi di guadagnare una maggiore precisione, che a sua volta tende a conquistare la certezza"<sup>5</sup>.

Se il diritto deve aspirare alla chiarezza, alla certezza e alla prevedibilità per essere compreso e applicato dalla generalità dei consociati, man mano che progredisce e che affina i suoi strumenti produce un effetto che è stato efficacemente definito, ancora da Ainis, come un "paradosso": "s'allontana dalla possibilità di raggiungere tutti i consociati, e perde dunque la forza vincolante, in capacità prescrittiva, proprio mentre si sforza di raggiungerla. In qualche modo, la *forma* delle regole giuridiche tradisce dunque la loro specifica *funzione*; e questo fenomeno è destinato a estendersi man mano che le conoscenze giuridiche diventano via via più raffinate, più sofisticate". Questo percorso di evoluzione, che fatalmente appunto lo allontana dalla comprensione diffusa da parte della generalità dei consociati, si produce perché il diritto diventa una scienza, reificando proprio quel "paradosso" per cui "per prosperare lo sviluppo delle conoscenze richiede infatti un clima pluralista e democratico, ove le informazioni circolino liberamente e senza veti, e ne sia possibile il reciproco controllo; senonché, man mano che si procede verso nuove acquisizioni, aumenta il tasso di complessità e la scienza diventa in ultimo sempre più oligarchica e lontana dagli ideali democratici, posto che soltanto pochi specialisti saranno poi in grado di comprenderne il linguaggio"<sup>6</sup>.

### 3. Intersezioni fra la lingua del diritto e la lingua dell'Intelligenza Artificiale fra divergenze e convergenze

Il diritto interseca la lingua della tecnica con sempre maggiore frequenza.

Al cospetto delle fattispecie a contenuto tecnico-scientifico la biforcazione linguistica tende ad ampliarsi in ragione della tecnicità intrinseca dell'oggetto della regolazione. La fondamentale conoscenza della materia da regolare comporta la necessità per il giurista di acquisire termini propri di altre branche del sapere. La regolazione di ambiti tecnico-settoriali richiede, poi, un utilizzo di lemmi non propri del linguaggio giuridico, finendolo per condizionare.

Da questo punto di vista, la lingua del diritto è aperta ai condizionamenti esterni e muta adattandosi al contesto sociale.

In una fase di transizione verso una società digitale e dell'AI, il diritto sempre di più finisce per essere permeato da cognizioni informatiche espresse mediante linguaggi tecnici o matematici.

Nell'ecosistema digitale, in special modo, il legislatore avverte la necessità, se non talvolta l'obbligo, di confrontarsi con esperti di altri rami del sapere, come l'ingegnere informatico o l'esperto di dati. Si fa strada sempre di più la necessità di lavorare in contesti multidisciplinari. Anche sotto questo aspetto si produce un paradosso: in un momento in cui la conoscenza si parcellizza e la formazione universitaria o scientifica tende alla specializzazione, comprendere l'ecosistema digitale richiede uno sguardo ampio ed un approccio interdisciplinare. In un diverso contesto metodologico occorre favorire un dialogo con esperti di diversi settori che non è né spontaneo né semplice da realizzare perché ciascuno acquisisce un lessico specialistico e forbito, che tante volte ostacola la comprensione reciproca.

Nella società digitale, con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale, la forbice fra la lingua del diritto e la lingua della tecnologia rischia fatalmente di allargarsi ancora di più.

Il problema di partenza deriva dal fatto che i linguaggi algoritmici sono linguaggi di

4. AINIS 2013, p. 61.

5. *Ibidem*.

6. *Ivi*, p. 61-62.

programmazione fondati sulla matematica. Questi ultimi, peraltro, spesso adottano un inglese tecnico internazionale.

Mentre il linguaggio giuridico è aperto e duttile, quello algoritmico è “sempre un sistema “chiuso”, nel senso che non può dar luogo, come accade invece nei linguaggi “naturali”, a nuove espressioni o a nuove strutture di frasi: la sua grammatica stabilisce a priori l’insieme, anche infinito, delle sue espressioni sintatticamente corrette. Questo perché un linguaggio algoritmico “deve essere sempre interpretabile dal linguaggio algoritmico più basso, dai software interpreti, dai software compilatori e, infine, dalla macchina”<sup>7</sup>. La lingua del diritto e la lingua dell’Intelligenza Artificiale sono entrambe altamente specializzate, ma si distanziano per obiettivi, struttura e uso del linguaggio.

Il diritto che, come detto, tradizionalmente evolve dal linguaggio comune, in questo caso ha invece necessità di confrontarsi con un linguaggio “non naturale”. Il rischio è che si determini da una parte un problema di “inconciliabilità” fra la lingua del regolante e quella del regolato, dall’altra parte una grave e dilagante incomprensibilità della norma giuridica da parte dei destinatari. Si potrebbe fare decine di esempi, ma penso che basti fare riferimento alla difficoltà quotidiana di districarsi nella decisione se concedere il consenso ai cookies di navigazione su Internet a fronte del fatto che la gran parte degli utenti non ha piena coscienza di cosa sia tecnicamente un cookie e di cosa comporti in concreto fornire il consenso all’installazione di un cookie di profilazione. Detta difficoltà di comprensione è un problema che riguarda sia il legislatore sia i cittadini. Manca in questi ultimi una diffusa educazione al digitale che accompagni di pari passo la transizione digitale, che invece è necessaria per dare consapevolezza ai cittadini delle opportunità offerte dalle tecnologie emergenti e dei rischi connessi, in modo da consentire di effettuare scientemente le scelte individuali e di godere pienamente dei diritti fondamentali nell’ecosistema digitale.

La forbice fra il linguaggio del diritto e quello dei sistemi di AI può determinare diversi problemi, fra cui, esemplificativamente e riassuntivamente, si segnalano: (1) le difficoltà che incontra il legislatore

nel regolare gli oggetti della società digitale; (2) i problemi nell’applicazione del diritto, che emergono nell’esercizio della giurisdizione; (3) le complicazioni nella comprensione della norma giuridica da parte dei destinatari; (4) l’aggravamento della fatica per lo svolgimento della già difficile attività di divulgazione legislativa; (5) la più ardua maturazione del diritto individuale all’autodeterminazione informativa.

È bene notare, però, che i due linguaggi hanno anche qualche importante punto di contatto. L’algoritmo matematico si basa su una formula logica che produce una sequenza di operazioni per arrivare ad un risultato che, se ci si pensa bene, non è una formula distante da quella che è alla base della struttura della norma giuridica. Nell’ordinamento giuridico molte norme al fine dispongono di produrre determinati effetti legali, in dipendenza del verificarsi di certe situazioni. Lo schema è, comunque, sempre quello che si esprime nella formula kelseniana *se (a), allora (b)*: dove (a) è una situazione verificata come reale (es., se commetti un omicidio allora sei punito con la reclusione fino a 24 anni). Ancora meno distanza si registra tra il linguaggio dell’AI e quello della norma tecnica, che con frequenza si applica nell’ecosistema digitale, se si pensa alla proposta di Vezio Crisafulli, secondo il quale la norma tecnica è figura tipologicamente distinta dalle leggi di natura e da quelle della pratica, perché capovolge lo schema causale della corrispondente legge naturale (*se c’è A, c’è B*) in termini prescrittivi (*se si vuole B, si deve porre in essere A*)<sup>8</sup>.

Se si assume l’idea che esistono anche decisivi punti di contatto, allora il rapporto tra la lingua del diritto e quella dell’algoritmo di AI non appare irriducibile.

Anche nell’utilizzo dell’AI ci sono avvicinamenti più considerevoli di altri. È stato attentamente osservato, in proposito, che “allineando la logica algoritmica al ragionamento giuridico, gli algoritmi condizionali possono essere utilizzati per supportare o automatizzare i processi decisionali amministrativi in modo compatibile con i quadri giuridici esistenti. Se progettati e implementati correttamente, questi algoritmi possono migliorare l’efficienza, la coerenza e la trasparenza

7. CAVAGGION–OROFINO 2023, p. 173 ss.

8. CRISAFULLI 1970, p. 12.

delle azioni amministrative, pur rispettando i principi giuridici sottostanti”<sup>9</sup>.

#### **4. Ecosistema normativo digitale e spinte in favore di un dialogo fra le “due lingue”**

Nell’ecosistema normativo digitale ci sono diversi principi che obbligano ad assumere una prospettiva metodologica interdisciplinare ed impongono un dialogo fra giuristi ed informatici (e non solo...). Mi limito a menzionare i principali.

Il primo è l’approccio *by design* che, innanzitutto, ha introdotto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L’art. 25 stabilisce che il Titolare del trattamento deve valutare, sin dalla progettazione del trattamento, i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento; allo stesso tempo deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di tutelare i diritti degli interessati<sup>10</sup>. Tale approccio si estende ai produttori di prodotti, servizi e applicazioni che “dovrebbero essere incoraggiati”, fin dalla progettazione, “a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati” (considerando 78). L’approccio *by design*, che si estende ad altri ambiti della regolazione digitale (rischio, etica, sicurezza, ecc.), impone allora la presenza di un giurista all’interno dei sistemi di produzione, impostando così una collaborazione stabile e necessaria fra profili tecnici e giuridici. Tale cooperazione non si esaurisce nella fase prodromica della progettazione del trattamento o del prodotto, ma deve estendersi a tutta la durata del trattamento. I rapporti fra giuristi e tecnici diventano capillari così che i “linguaggi si mescolano”<sup>11</sup>. È fondamentale, invece, acquisire la capacità di

lavorare in ambienti multidisciplinari perché “per risolvere le grandi sfide che la società deve affrontare – energia, acqua, clima, cibo, salute – scienziati e scienziati sociali devono lavorare insieme”<sup>12</sup>. Relativamente all’approccio *by design* è stato sostenuto, utilizzando l’esempio della limitazione di velocità preimpostata nelle auto a guida autonoma, come questa tecnica normativa possa anche comportare la riduzione dell’attività dell’uomo perché “l’obiettivo normativo (...) viene ‘confezionato’ all’interno degli strumenti tramite i quali l’infrazione di tale obiettivo, sebbene soltanto tramite l’intervento umano, risultava precedentemente possibile”<sup>13</sup>.

Un secondo esempio di abbraccio obbligato e forte fra i due linguaggi si ha allorché vengono in applicazione i principi di trasparenza (conoscibilità), spiegabilità e di intervento umano (art. 22 GDPR; art. 5 Regolamento (UE) 2024/1689, c.d. AI ACT). Per comprendere meglio l’origine e il senso del problema è utile fare riferimento, fra i tanti, ad un caso giurisprudenziale, perché fa emergere, in modo estremamente esemplare, la difficoltà di conciliare i due diversi linguaggi. Il caso ha origine in occasione dell’applicazione della legge n. 107/2015 (c.d. “Buona scuola”), allorché la giurisprudenza amministrativa è stata chiamata alla travagliata elaborazione di un diritto di accesso al codice sorgente dei sistemi di AI. Uno degli aspetti più controversi derivanti dall’applicazione della legge è stato il funzionamento dell’algoritmo sulla base del quale è stata decisa l’assegnazione delle cattedre, che ha gestito la mobilità dei docenti su scala nazionale. Molti insegnanti hanno lamentato errori e disparità, con assegnazioni lontane dalle proprie province, in base a criteri oscuri ed apparentemente arbitrari. La prima questione che si è posta ha investito proprio la trasparenza della procedura algoritmica, poiché molti insegnanti hanno presentato istanza formale di accesso al codice sorgente dell’algoritmo decisionale, in quanto atto amministrativo informatico, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, contro il diniego

9. Così CARULLO 2023.

10. In tema CALZOLAIO 2017.

11. TALLACCHINI 2012, p. 315.

12. SANTOSUOSO 2020, p. 153 s. Condivisibilmente, segnala l’A. che “la capacità di lavorare in team interdisciplinare vale più di mere nozioni” (p. 151 ss.).

13. LUCY 2023, p. 18.

opposto dal Ministero dell'Istruzione, al fine di poter conoscere il funzionamento del sistema e di avere evidenza di eventuali errori di valutazione o di discriminazioni involontarie.

Le argomentazioni poste alla base del diniego espresso dall'amministrazione all'istanza di accesso facevano leva sulla non assimilabilità del codice sorgente del software “in quanto sostanziantesi in un testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione, compreso all'interno di un file” e non in un “documento amministrativo”, inteso ai sensi dell'art. 22, lett. d), della legge n. 241/1990.

A fronte dei ricorsi presentati, il TAR Lazio<sup>14</sup> ha riconosciuto, invece, il diritto di accesso algoritmico, ma i ricorrenti a quel punto si sono ritrovati in mano non un documento amministrativo scritto con i canoni linguistici del diritto, ma un codice sorgente algoritmico di non comune comprensione. Per “decifrare” il “geroglifico informatico” è stato necessario acquisire i pareri di esperti tecnici. Va detto, per inciso, che gli oneri a carico delle parti finiscono, in casi analoghi, per aggravare l'esercizio del diritto costituzionale di difesa. Al riguardo, infatti, non appare ancora sufficiente il riconoscimento del diritto di accesso al codice sorgente dell'algoritmo perché occorre invece assicurare un più penetrante diritto di accesso assistito, come non ha tardato a fare il Consiglio di Stato, che ha affermato che “il meccanismo con cui si concretizza la decisione robotizzata” deve essere “conoscibile, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico”, nonché che la logica dell'algoritmo deve essere “non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo”<sup>15</sup>. In questa prospettiva è condivisibile la proposta di “una lettura non riduttiva dell'art. 24 Cost.” che “imponga sul piano costituzionale l'obbligo per le tecnologie ‘sociali’

di utilizzare linguaggi umanamente comprensibili, come precondizione necessaria per la garanzia (giurisdizionale e non) dei diritti nelle aree di libertà ‘incise’ da tali tecnologie”<sup>16</sup>.

## 5. Utilizzo dei LLM per agevolare il principio della conoscibilità dei sistemi di AI

Quest'ultima affermazione giurisprudenziale mostra che è l'Intelligenza Artificiale che deve avvicinarsi alla lingua del diritto per assicurare pienamente il principio di conoscibilità, in una prospettiva di evoluzione della lingua dell'AI che deve auto-apprendere i tecnicismi del linguaggio giuridico. Questo compito oneroso oggi può essere meglio assolto dai Large Language Model (LLM) che si stanno sviluppando e diffondendo con grande velocità. Com'è noto si tratta di sistemi di *machine learning* in grado di elaborare risposte utilizzando un registro linguistico capace di generare un linguaggio comune. La strada della lingua del diritto e quella dell'AI sembrano intersecarsi grazie a questi sistemi, agevolando un dialogo più continuo e non necessariamente mediato da esperti.

È bene essere consapevoli, però, che i modelli LLM hanno una capacità linguistica che ancora mantiene importanti differenze con il linguaggio del diritto, per due ragioni più evidenti di altre.

La prima ragione è che i sistemi LLM propongono un linguaggio che sembra “naturale”, ma che alla base è il prodotto di un modello statistico che si basa, in grosso modo, sulla percentuale che la parola successiva sia scelta fra quelle che più probabilmente possono seguire la precedente.

La seconda ragione solleva un problema peculiare dell'ordinamento giuridico italiano, vale a dire che tali sistemi sono impostati per parlare meglio in lingua inglese, allo stato attuale dello sviluppo. Questo per via del fatto che l'addestramento delle LLM è più ricco e approfondito in inglese, perché la maggior parte dei dati reperibili pubblicamente su Internet è disponibile in quella lingua. Perciò

14. TAR Lazio, sez. III bis, sent. 22 marzo 2017, n. 3769. Cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 4 febbraio 2020, n. 881 che ha ulteriormente rafforzato l'importanza della trasparenza nell'uso di sistemi automatizzati, sottolineando che l'accesso alle informazioni relative agli algoritmi è fondamentale per garantire la legittimità e la comprensibilità dell'azione amministrativa. Ma vedi ora, sulla questione, la nuova posizione del Cons. Stato, sezione IV, sentenza del 4 giugno 2025, n. 4857.

15. Cons. Stato, sez. VI, sent. 8 aprile 2019, n. 2770.

16. SIMONCINI 2023, p. 168 ss.

detti sistemi possono offrire risposte in inglese più dettagliate, con più sfumature linguistiche e maggiore accuratezza. Le risposte tecniche in italiano, come in molte altre lingue, presentano, al momento, un livello di qualità solo accettabile.

Apprendo dall'esame del funzionamento tecnico dei sistemi AI *detector*, che sono quelli che aiutano ad indagare se un testo è stato generato da LLM, che il risultato che pongono in essere (anch'esso di tipo probabilistico) è possibile per via della presupposizione della povertà del registro linguistico dei primi rispetto alla ricchezza del lessico e delle capacità espressive dell'uomo. Questo deficit linguistico dell'AI si può ascrivere alla giovane età dei LLM, ed in questa prospettiva si può immaginare che sarà progressivamente limitato; ma si può anche imputare al meccanismo che genera un linguaggio comune partendo da un'elaborazione matematica. In questa seconda ipotesi prevedibilmente potrebbe permanere una qualche forma di biforcazione linguistica.

## 6. Tutelare e promuovere la lingua italiana, curare la lingua del diritto

Il processo di contaminazione progressivo tra la lingua del diritto e la (neo)lingua dell'AI produrrà conseguenze che saranno pienamente valutabili solo in futuro. Non è difficile, tuttavia, già da ora scorgere alcuni segnali del cambiamento in atto, ponendo attenzione al fatto che il rapporto di condizionamento sarà inevitabilmente reciproco obbligando, quindi, anche il diritto ad adattarsi e mutare.

Allo stato attuale del funzionamento, la "povertà" linguistica dell'AI può ingenerare diversi problemi al diritto.

In primo luogo, un suo uso diffuso da parte della popolazione e della più stretta cerchia dei chierici del diritto può provocare potenzialmente un impoverimento linguistico diffuso nella popolazione o negli specialisti, perché costretti ad un dialogo svilente e necessariamente adattivo.

Lo aveva preconizzato Italo Calvino parlando dell'avvento della "antilingua", ossia di quell'italiano surreale che aveva contagiato il nostro

linguaggio quotidiano, per effetto della mancanza degli uomini di un vero contatto con la vita, ciò che è problema acuito nella società digitale e dell'Intelligenza Artificiale. Scriveva Calvino che "Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente.

Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano nell'antilingua. (...) Perciò dove trionfa l'antilingua – l'italiano di chi non sa dire "ho fatto" ma deve dire "ho effettuato" – la lingua viene uccisa"<sup>17</sup>.

In secondo luogo, la diffusione dei sistemi di AI può contribuire, per le ragioni dette, ad un'ulteriore spinta verso l'uso dell'inglese in luogo della lingua italiana conducendo ad uno svilimento ulteriore della lingua italiana intesa come fattore identitario.

Questi rischi sono stati lucidamente messi in risalto, con la massima autorevolezza possibile, dal Presidente della Repubblica che, in un'occasione pubblica ha sostenuto: "La lingua è chiave di accesso a uno specifico culturale straordinario dispiegatosi nei secoli e offerto alla comunità umana nelle sue espressioni più alte: la scienza, l'arte in ogni sua forma, gli stili di vita. La lingua è anche strumento di libertà e di emancipazione: l'esclusione nasce dalla povertà delle capacità di esprimersi, dei patrimoni lessicali. La suditanza si alimenta della cancellazione delle parole e con la sostituzione di esse con quelle del dispotismo di turno. Va evitato il rischio, che si potrebbe fare ancora più alto con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale, di diminuire il pluralismo linguistico, con il conseguente depauperamento del patrimonio culturale che gli idiomi veicolano, a favore di neo linguaggi con vocazione esclusivamente funzionale alla mera operatività digitale"<sup>18</sup>.

Sono parole che si pongono in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha statuito in più di un'occasione che la lingua è "elemento fondamentale di identità culturale e [...] mezzo primario di trasmissione dei relativi

17. CALVINO 1995, p. 149 ss.

18. Si veda il comunicato relativo al "Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del quarantesimo anniversario di nascita della Comunità Radiotelevisiva Italofona" nel sito della Presidenza della Repubblica.

valori”<sup>19</sup>; “elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare”<sup>20</sup> e non può essere posta “in posizione marginale”<sup>21</sup> rispetto alle altre, nemmeno per effetto della “progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti” e dell’erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione” che “possono insidiare senz’altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana”<sup>22</sup>. La lingua italiana, in definitiva, è “vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost.”<sup>23</sup>, anche smascherando il falso “mito dell’internazionalizzazione” dietro cui si celano, in alcuni ambiti, politiche di ingleseizzazione della cultura e della ricerca<sup>24</sup>.

Sullo sfondo di staglia il monito orwelliano dell’introduzione della neolingua espresso nel celeberrimo romanzo *1984*. L’autore immagina profeticamente che una lingua artificiale venga imposta da un regime autoritario, che fonda il suo potere su una sorveglianza di massa e sulla manipolazione della verità, con l’obiettivo “di restringere al massimo la sfera d’azione del pensiero” ed impedire

la ribellione, attraverso un’operazione di impoverimento del dizionario: “a ogni nuovo anno, una diminuzione nel numero delle parole e una contrazione ulteriore della coscienza”<sup>25</sup>.

Promuovere e tutelare la lingua italiana, per le ragioni che si sono viste, significa prendersi cura anche della lingua del diritto.

Servirebbe, però, un’inversione di tendenza perché, com’è stato acutamente osservato, se andiamo alla ricerca degli interventi legislativi a “tutela dell’italiano, insieme alla promozione della sua conoscenza”, scopriamo che “il paniere è quasi vuoto”<sup>26</sup>. È probabilmente il segnale di un’identità nazionale debole, incerta sui suoi stessi connotati, per l’appunto fin dagli esordi dello Stato unitario”<sup>27</sup>. Ma questa disattenzione contrasta con il modello costituzionale, perché la lingua, invece, va valorizzata, senza cadere nelle derive ideologiche, in quanto “è al tempo stesso un bene culturale, è insieme la memoria dei padri e l’orizzonte dei figli, ed è disgraziata la Repubblica che non abbia cura del proprio patrimonio culturale”<sup>28</sup>.

## Riferimenti bibliografici

- AA. Vv. (2023), *Lingua, linguaggi, diritti. Annuario 2022, Atti del XXXVII Convegno annuale. Messina-Taormina, 27-29 ottobre 2022*, Editoriale Scientifica, 2023
- M. AINIS (2013), *La lingua del legislatore*, in S. Traversa (a cura di), “Scienza e tecnica della legislazione. Lezioni”, Napoli, 2006, ora in M. AINIS, *Sette profili di diritto pubblico*, Jovene, 2013
- M. AINIS (2010), *Politica e legislazione linguistica nell’Italia repubblicana*, in “Diritto pubblico”, 2010
- M.A. CABIDDU (2013), *La lingua e il mito (dell’internazionalizzazione)*, in “Diritto pubblico”, 2013
- I. CALVINO (1995), *Saggi 1945-1985*, Mondadori, 1995
- S. CALZOLAIO (2017), *Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679*, in “federalismi.it”, 2017, n. 24

19. Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 62.

20. Corte cost., sent. 22 gennaio 1996, n. 15.

21. Corte cost., sent. 18 maggio 2009, n. 159.

22. Corte cost., sent. 18 maggio 2009 n. 159.

23. Corte cost., sent. 21 febbraio 2017, n. 42.

24. CABIDDU 2013.

25. ORWELL 2016.

26. AINIS 2010, p. 176.

27. *Ibidem*.

28. *Ivi*, p. 193.

- G. CARULLO (2023), *Large Language Models for Transparent and Intelligible AI-Assisted Public Decision-Making*, in “Ceridap”, 2023, n. 3
- G. CAVAGGION, M. OROFINO (2023), *Lingua e Costituzione. L'irrompere dei linguaggi algoritmici*, in “Rivista AIC”, 2023, n. 4
- V. CRISAFULLI (1970), *Lezioni di diritto costituzionale, I, Introduzione al diritto costituzionale italiano*, Cedam, 1970
- L. GEYMONAT (1964), *Prefazione*, in C.P. Snow, “Le due culture”, trad. it., Feltrinelli, 1964
- W. LUCY (2023), *La morte del diritto. Ancora un necrologio*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023
- G. ORWELL (2016), *1984*, Mondadori, 2016
- A. SANTOSUSSO (2020), *Intelligenza Artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Mondadori, 2020
- A. SIMONCINI (2023), *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in Aa. Vv., “Lingua, linguaggi, diritti. Annuario 2022, Atti del XXXVII Convegno annuale. Messina-Taormina, 27-29 ottobre 2022”, Editoriale Scientifica, 2023
- C.P. SNOW (1964), *Le due culture*, trad. it., Feltrinelli, 1964
- M. TALLACCHINI (2012), *Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione*, in “Rivista di filosofia del diritto”, 2012